



PROVINCIA DI ASTI

Medaglia d'oro al valor militare

SERVIZIO AMBIENTE

UFFICIO AUTORIZZAZIONI INTEGRATE E SUPPORTO AMM.VO

N. meccanografico DT012-97-2016 del 14/06/2016

N. determina 1691 del 04/07/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto: G.A.I.A. S.p.A. - Autorizzazione Integrata Ambientale Installazione IPPC denominata "impianto di compostaggio di San Damiano" ubicata in Comune di San Damiano d'Asti (AT), Borgata Martinetta n. 100 e riconducibile alla categoria IPPC 5.3 lett. b) "recupero o combinazione di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi con capacita' superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso a (...) trattamento biologico" di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- 1) in data 09.09.2014 GAIA S.p.A. prot. 8.240 – presentò al SUAP del Comune di San Damiano d'Asti - istanza ex art. 29 ter del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. quale richiesta autorizzazione AIA per nuova installazione ovvero installazione esistente di nuovo assoggettamento in base alle modifiche apportate dal D.Lgs. 46/2014 alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.
- 2) parallelamente, con nota prot. 8.165 del 05.09.2014, GAIA S.p.A presentò al SUAP del Comune di San Damiano d'Asti istanza, ai sensi dell'art. 10 della l.r. 40/98 ss.mm.ii., di verifica di VIA.
- 3) con determinazione dirigenziale n. 837 del 09.03.2015, venne dato atto della non necessità di sottoporre il progetto alla fase di valutazione di impatto ambientale ex art. 13 l.r. 40/98 ss.mm.ii., subordinatamente all'accoglimento – da parte del proponente – di alcune specifiche prescrizioni, da considerare in sede di stesura del progetto definitivo.
- 4) il sopracitato atto amministrativo diede spazio al riavvio – tramite inserimento da parte del proponente delle sopracitate prescrizioni nell'ambito della progettazione definitiva - del procedimento autorizzativo ex art. 29 ter del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.

Rilevato che:

- in data 02.07.2015 GAIA S.p.A. depositò al SUAP San Damiano d'Asti (AT) la documentazione progettuale integrativa di cui sopra, riavviando il procedimento autorizzatorio.

Dato atto che il progetto definitivo valutato in sede di AIA consta di due parti ed in particolare:

1. riorganizzazione e potenziamento dell'impianto di compostaggio con installazione di biocelle.
2. integrazione dell'impianto di compostaggio con sezione di digestione anaerobica e produzione di energia.

Considerato che il progetto definitivo complessivo è riconducibile alla riorganizzazione tecnologica e produttiva dell'impianto e prevederà, in sintesi, a) la costruzione di biocelle all'interno dello stabile principale esistente, b) la riqualificazione dell'impianto di aspirazione e trattamento dell'aria e c) l'installazione di un modulo di digestione anaerobica per la produzione di energia rinnovabile elettrica e termica, da utilizzare

principalmente per il funzionamento dell'impianto medesimo.

Vista la la documentazione progettuale complessivamente che consta di:

0) Elaborati del progetto definitivo di riorganizzazione e potenziamento dell'impianto:

- Relazione generale
- Allegato 1 – Relazione geologica e di caratterizzazione geotecnica dei terreni
- Allegato 2 – Relazione sulle strutture e relazione geotecnica
- Allegato 3 – Relazione tecnica impianti elettrici
- Allegato 4 – Verifica scariche atmosferiche
- Allegato 5 – Relazione di calcolo illuminotecnica
- Allegato 6 – Schemi unifilari
- Allegato 7 - Relazione tecnica dimensionamento dell'impianto e delle reti tecnologiche
- Allegato 8 – Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici.
- Allegato 9 – Relazione per la richiesta di parere di conformità ai VVFF
- Allegato 10 – Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza
- Allegato 11 – Scheda tecnica – Classi di esposizione ambientale del calcestruzzo
- Allegato 12 – Valutazione di impatto acustico
- Allegato 13 – Cronoprogramma
- Allegato 14 – Elenco prezzi, computo, QE
- Tavola 1 – Corografia, estratto di mappa catastale e di PRGC, planimetria d'insieme del sito
- Tavola 2 – Stato di fatto – Planimetria impianto
- Tavola 3 – Stato di fatto – Planimetria reti tecnologiche
- Tavola 4a – Progetto impianto di compostaggio – Planimetria generale
- Tavola 4b – Progetto impianto di compostaggio – Sezioni e particolari
- Tavola 5 – Progetto impianto di compostaggio – Particolare biocella
- Tavola 6 – Progetto completo con Digestione Anaerobica
- Tavola 7 – Planimetria demolizioni e nuove costruzioni
- Tavola 8 – Progetto impianto – Prospetti
- Tavola 9 – Progetto impianto – Planimetria reti tecnologiche
- Tavola 10 – Progetto impianto – Captazione aria e deodorizzazione
- Tavole 11 a÷f – Impianti elettrici
- Tavola 12 – Schema funzionale dell'impianto
- Tavola 13 – Strumenti di regolazione del processo di compostaggio
- Tavola 14 – Fasi costruttive
- Tavole 15 a÷t – Progettazione strutturale
- Tavole 16 a÷g – Prevenzione incendi (inserite in Allegato 9).

1) Documentazione A.I.A. integrativa – Riorganizzazione e potenziamento dell'impianto di compostaggio:

- 2a - Schede indicate nel prospetto degli allegati (Allegato B) di cui alla Domanda di autorizzazione integrata ambientale
- 2b - Planimetria aree di gestione rifiuti, punti di emissione in atmosfera, schema grafico captazioni
- 2c - Analisi e valutazione di singole fasi del ciclo produttivo
- 2d - Sintesi non tecnica
- 2e - Relazione di riferimento
- 2f - Piano di monitoraggio e controllo
- 2g - Piano di emergenza e sicurezza
- 2h - Elenco dei codici CER e delle operazioni di recupero

2) Documentazione A.I.A. integrativa – Integrazione dell'impianto di compostaggio con sezione di digestione anaerobica:

- 3a - Schede indicate nel prospetto degli allegati (Allegato B) di cui alla Domanda di autorizzazione integrata ambientale
- 3b - Planimetria aree di gestione rifiuti, punti di emissione in atmosfera, schema grafico captazioni
- 3c - Analisi e valutazione di singole fasi del ciclo produttivo
- 3d - Sintesi non tecnica

- 3e - Relazione di riferimento
- 3f - Piano di monitoraggio e controllo
- 3g - Piano di emergenza e sicurezza
- 3h - Elenco dei codici CER e delle operazioni di recupero.

Rilevato che:

- Con nota prot. 40.850 del 23.07.2015 venne convocata, ai sensi degli artt. 14, 14-ter e 14-quater, della L. 241/1990 e ss.mm.ii. ed ai sensi dell'art. 29-quater, comma 5, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la prima seduta della conferenza di servizi.
- Successivamente, in data 23.09.2015, GAIA spontaneamente predispose e consegnò integrazioni tecniche documentali a seguito degli esiti della prima seduta di conferenza. Tale documentazione fu tempestivamente inviata a tutti i soggetti interessati.
- In data 29.09.2015 si svolse, presso la Saletta Ambiente della Provincia di Asti, la seconda seduta di conferenza.

Visti i pareri depositati in conferenza:

- ARPA Piemonte - contributo tecnico scientifico - prot. 64.518 del 04.08.2015;
- ARPA Piemonte - contributo tecnico scientifico - prot. 78.281 del 28.09.2015;
- ASL AT – nota del 23.07.2015, ns. prot. 46.800 del 23.09.2015;
- Provincia di Asti - Servizio Ambiente – contributo istruttorio del 29.09.2015.

Ricordato che:

- l'impianto in oggetto fu autorizzato all'esercizio con determinazione dirigenziale della Provincia di Asti n. 9.860 del 18.12.2007 e la nuova autorizzazione è divenuta necessaria a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 46 del 04.03.2014, che prevede l'inclusione nell'allegato VIII alla Parte seconda del D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii., delle attività di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso all'attività di trattamento biologico.
- Con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Asti n. 1.929 del 08.07.2015 fu autorizzato l'esercizio impianto nelle more di quanto previsto dal citato D.Lgs. 46/2014.
- Con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Asti n. 2.276 del 04.08.2015 furono emanate integrazioni al sopracitato atto.

Visti altresì i verbali relativi alle riunioni della conferenza di servizi e valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta, tenuto conto degli elementi progettuali presentati.

Visti:

- la Direttiva 24/11/2010 n 2010/75/UE
- gli Allegati VIII, IX, X e XI alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- l'art. 33 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed il Decreto Interministeriale 24/04/2008
- la L.R. 40/1998 e ss.mm.ii.
- la Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte 22/12/2008, n. 85-10404.
- lo Statuto Provinciale.
- il D.Lgs. 49/2014.
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
- la normativa vigente.

Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del D.P.R. 160/2010, produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento unico che sarà emanato dal SUAP del Comune di San Damiano d'Asti.

Considerato che l'Autorizzazione Integrata Ambientale, integra e sostituisce le seguenti autorizzazioni:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della Parte Quinta del medesimo Decreto);
- autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte Terza del medesimo Decreto);
- autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (art. 208 del medesimo Decreto);
- autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (D.Lgs. 22/05/1999, n. 209,

art. 7);

- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (D.Lgs. 27/01/1992, n. 99, art. 9).

Considerato che le autorizzazioni/nulla osta di carattere urbanistico/edilizio, così come concordato in sede di conferenza di servizi, saranno oggetto di specifici atti a carico del Comune di San Damiano d'Asti, successivi e conseguenti al presente provvedimento.

Vista la relazione istruttoria, su parere del Responsabile del Procedimento.

Visto che la realizzazione delle opere autorizzate dovrà avvenire in conformità al progetto definitivo approvato, la cui copia cartacea viene timbrata e siglata a cura del Servizio Ambiente della Provincia di Asti e consegnata al gestore, mentre la corrispondente copia digitale viene acquisita agli atti.

DETERMINA

- 1)** Di rilasciare a G.A.I.A. S.p.A., ai sensi dell'art. 29-ter, 29-sexies e 29-octies l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'Installazione IPPC denominata "Impianto di compostaggio di San Damiano" ubicata in Comune di San Damiano d'Asti (AT), Borgata Martinetta n. 100 e riconducibile alla categoria IPPC 5.3 lett. b) "*recupero o combinazione di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso a (...) trattamento biologico*" di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., secondo l'assetto impiantistico e gestionale approvato.
- 2)** Di autorizzare l'impianto ad operare in uno dei tre assetti impiantistici di cui al progetto definitivo approvato: impianto esistente (assetto "a"), impianto di compostaggio a biocelle (assetto "b"), impianto di compostaggio integrato con impianto di digestione anaerobica e recupero energetico (assetto "c"). È autorizzato l'esercizio delle operazioni di recupero di cui al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., Allegato c alla Parte Quarta:
 - R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (Operazione autorizzata unicamente per l'impianto operante nell'assetto "c");
 - R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre operazioni biologiche);
 - R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12.
- 3)** Di autorizzare il trattamento dei seguenti quantitativi di rifiuti (operazione R3 per la produzione di compost rispondente alle caratteristiche di cui alla specifica normativa vigente in tema di fertilizzanti):
 - Impianto operante con l'assetto impiantistico "a": 24.600 t/anno;
 - Impianto operante con l'assetto impiantistico "b": 38.000 t/anno;
 - Impianto operante con l'assetto impiantistico "c": 48.000 t/anno.
- 4)** Di autorizzare lo stoccaggio dei rifiuti da avviare a recupero (operazione di messa in riserva R13), nel limite complessivo di 4.000 t e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - Tutti i rifiuti devono essere stoccati nelle aree autorizzate o all'interno dei locali soggetti ad aspirazione forzata dell'aria, in base alle rispettive caratteristiche fisiche e di pericolo e per un tempo massimo pari a sei mesi;
 - Il materiale ligneo-cellulosico (sfalci e potature) può essere stoccato nell'apposita area pavimentata esterna per un tempo massimo pari a sei mesi;
 - I rifiuti putrescibili possono essere stoccati all'interno della vasca di ricezione della FORSU o in idonei contenitori collocati all'interno dei locali dell'impianto soggetti ad aspirazione forzata dell'aria.
- 5)** Di dare atto che la frazione verde (sfalci e potature) immagazzinata nell'area esterna destinata all'operazione Dato R13, durante il periodo tra la messa in riserva e l'avvio a recupero subisce una progressiva perdita di peso per essiccazione, e che il calo ponderale, variabile in base alle condizioni stagionali, mediamente può essere quantificato in una percentuale minima del 5%, tra i flussi di rifiuti in uscita dall'operazione di stoccaggio R13 va contabilizzata una perdita di peso pari al 5%. Relativamente a questa situazione è stato acquisito un parere tecnico scientifico di presa d'atto da parte di ARPA - nota prot. 47643 del 06.06.2016.

6) Di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'Autorizzazione Integrata Ambientale prevede che il gestore presti adeguate garanzie finanziarie. Considerato che l'Autorizzazione Integrata Ambientale riguarda l'assetto impiantistico attuale e il potenziamento dell'impianto in due successive fasi, le garanzie finanziarie relative all'assetto impiantistico "a" dovranno essere adeguate entro il termine di 90 giorni a far data dal rilascio del presente provvedimento autorizzativo. Successivamente all'esecuzione dei lavori in progetto, l'impianto potrà operare con la potenzialità prevista rispettivamente per l'assetto impiantistico "b" o "c" quando sussistano le seguenti condizioni:

- verifica da parte degli Enti preposti della conformità dell'impianto al progetto approvato;
- adeguamento delle garanzie finanziarie alle nuove condizioni operative da parte del gestore;
- avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie da parte dell'Ente beneficiario.

7) Di dare atto che la durata delle garanzie finanziarie, relativamente all'attività di gestione dell'impianto, deve essere pari alla durata dell'autorizzazione, maggiorata di un anno. Decorso tale periodo le garanzie possono essere escusse per ulteriori dodici mesi. L'importo delle garanzie finanziarie va calcolato con riferimento a quanto indicato dalla Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte 12/06/2000, n. 20-192, 31/07/2000, Allegato B, punti D ed E., tenuto conto che gli importi delle garanzie finanziarie sono ridotti del 20% nel caso in cui il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO14000 da organismo accreditato a sensi della normativa vigente, e sono ridotti del 40% per i soggetti in possesso della registrazione EMAS di cui al Reg. CE n. 1221/2009.

8) Di individuare nell'allegato A, quale parte integrante e sostanziale dell'Atto autorizzativo, l'elenco delle prescrizioni a cui il gestore dovrà attenersi nell'esercizio dell'impianto.

9) Di individuare nell'allegato B, quale parte integrante e sostanziale dell'Atto autorizzativo, l'elenco dei rifiuti ammessi al trattamento in impianto e dei relativi codici CER. Il recupero dei rifiuti identificati dai codici CER in grassetto, qualora non provengano dalla raccolta differenziata effettuata dai Comuni soci, può avvenire soltanto previa autorizzazione della provenienza da parte della Provincia di Asti.

10) Di individuare nell'allegato C, quale parte integrante e sostanziale dell'Atto autorizzativo, il Piano di monitoraggio e controllo dell'impianto.

11) Di autorizzare la realizzazione degli interventi in progetto per lotti successivi. Prima di dare attuazione a quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, il gestore ne dà comunicazione agli Enti preposti e invia gli elaborati di dettaglio necessari ad integrare le informazioni contenute nel progetto definitivo approvato, oltre a una relazione tecnica contenente:

- la descrizione delle fasi di realizzazione delle opere in progetto;
- l'eventuale presenza di condizioni operative diverse da quelle ordinarie di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei lavori.

In seguito al completamento e al collaudo di ciascun lotto, saranno adottate le prescrizioni autorizzative, l'elenco dei codici CER e il Piano di monitoraggio ad esso pertinenti.

12) Di confermare, in capo a G.A.I.A. S.p.A. l'approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche e di dilavamento acquisito agli atti e richiamato nella Determinazione Dirigenziale della Provincia di Asti n. 9860 del 18/12/2007 e n. 1163 del 07/03/2012; la manutenzione del sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche va eseguita come prescritto in Allegato A.

13) Di dare atto che l'attività svolta e prevista presso l'Installazione IPPC gestita da G.A.I.A. S.p.A. risulta ricompresa nell'elenco delle attività insalubri di cui all'art. 216 T.U.LL.SS. di cui al R.D.1265/1934.

14) Di dare atto che, sulla base della documentazione istruttoria esaminata si esclude l'applicazione del D.Lgs. 334/1999 e ss.mm.ii. (recepimento della Direttiva CE n. 82/1996 "Direttiva Seveso II"), del D.Lgs. 238/2005, che ha recepito la direttiva 96/82/CE come modificata dalla Direttiva 2003/105/CE "Seveso II bis" e del D.Lgs. 105/2015 che ha recepito la Direttiva 2012/18/UE "Seveso III", in materia di prevenzione e controllo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

15) Di dare atto del piano di emergenza aziendale, con particolare riferimento alle ipotesi di sversamento di sostanze pericolose, incendio o esplosione, eventi atmosferici significativi (allagamenti, piogge, altri eventi) ed emissioni in atmosfera incontrollate.

16) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 29-undecies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, fatta salva la disciplina relativa alla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in caso di incidenti, eventi imprevedibili, accertate emissioni fuggitive, malfunzionamento della struttura produttiva, o comunque in caso di eventi che possano generare ripercussioni sulle matrici ambientali, deve essere data comunicazione immediata alla Provincia di Asti, ad ARPA Dipartimento di Asti ed al Comune di San Damiano d'Asti, oltre all'adozione immediata delle misure per limitare le conseguenze ambientali e per prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevedibili.

In esito alle informative di cui sopra, l'Autorità Competente può diffidare il gestore dell'Installazione IPPC affinché adotti ogni misura complementare appropriata che l'Autorità stessa ritenga necessaria per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o imprevedibili. La mancata adozione di tali misure complementari da parte del gestore dell'Installazione IPPC nei tempi stabiliti dall'Autorità Competente è sanzionata ai sensi dell'art.29-quattordicesimo, commi 1 o 2 del suddetto Decreto.

17) Nel caso di condizioni operative diverse da quelle di normale esercizio dell'impianto, deve essere data comunicazione alla Provincia di Asti, ad ARPA Dipartimento di Asti ed al Comune di San Damiano d'Asti e devono essere tempestivamente adottate tutte le procedure necessarie per evitare impatti sulle matrici ambientali. L'allegato A contiene le misure da adottare in condizioni diverse da quelle di esercizio normali, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'installazione, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'installazione.

18) Devono essere messe in atto tutte le procedure preventive indicate nel piano di monitoraggio e controllo e nel piano di emergenza presentati dal gestore dell'Installazione IPPC, anche al fine di evitare il verificarsi di emergenze ambientali.

19) Il gestore dell'Installazione IPPC deve inviare alla Provincia di Asti, all'ARPA e al Comune di San Damiano d'Asti una relazione annuale contenente i dati relativi ai controlli sulle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, **entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui la relazione si riferisce**. Il contenuto e le modalità di redazione della relazione annuale sono riportati nell'Allegato C.

20) Considerato che:

- Il D.Lgs. 152/06 all'art. 29-ter comma 1 lett m) obbliga alla redazione della relazione di riferimento, così come definita all'art. 5 comma 1 lett. V-bis);
- La Commissione europea con Comunicazione 6 maggio 2014, n. 2014/C 136/01, ha emanato Linee guida sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE;
- Con il DM 272/2014 del 13.11.2014 sono state individuate le modalità per la redazione della relazione di riferimento;
- Il Gestore, ai sensi del DM 272/2014, nell'ambito dell'iter autorizzativo, ha espletato e presentato la verifica dell'obbligo di redazione della relazione di riferimento, da cui è emerso che non si rende necessaria la redazione della relazione di riferimento stessa.

Si dà atto che allo stato attuale sono stati adempiuti gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art.29-ter del D.Lgs. 152/06, sulla base delle modalità contenute nel DM 272/2014.

21) Ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'Autorità Competente accerta secondo quanto previsto e programmato nell'atto autorizzativo ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6, e con oneri a carico del gestore dell'Installazione IPPC:

- a)** il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- b)** la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- c)** che il gestore dell'Installazione IPPC abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione ed in particolare che abbia informato l'Autorità Competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

22) Ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6, nel rispetto del Decreto di cui all'articolo 33, comma 3- bis, il controllo programmato in impianto per la verifica di quanto indicato dal citato art. 29-decies, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. viene previsto almeno una volta all'anno e, al fine di consentire le attività di controllo, il gestore dell'Installazione

IPPC deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria.

23) Ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale o delle domande di modifica di cui all'art. 29-nonies o del riesame di cui all'art. 29-octies e per i successivi controlli previsti dall'art. 29-decies del citato Decreto sono a carico del gestore dell'Installazione IPPC. Ai sensi dell'art. 33, comma 3-ter, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nelle more di adozione del Decreto di cui al comma 3-bis, resta fermo quanto stabilito dal Decreto 24/04/2008 “ Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”.

24) Di dare atto che, poiché nell'attività di trattamento rifiuti sarà impiegato personale dipendente, il gestore dovrà ottemperare a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008.

25) Considerato che l'installazione risulta registrata ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009, il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:

- quando sono trascorsi **sedici anni** dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
- entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione.

Almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, il gestore presenta apposita domanda di rinnovo.

Nel caso in cui venissero a mancare i requisiti che consentono l'estensione dei termini di cui al D.Lgs. 152/06, Art. 29-octies, c. 3, entro trenta giorni il gestore ne informa l'Autorità competente che può disporre il riesame dell'autorizzazione con le modalità di cui al c. 5 dello stesso articolo.

26) Il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'Autorità competente nei casi di cui al D.Lgs. 152/06, Art. 29-octies, c. 4.

27) Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai fini della volturazione dell'autorizzazione integrata ambientale. Il gestore dell'impianto deve altresì comunicare all'autorità competente, eventuali modifiche alle proprie attività compresa la ragione sociale, nonché successive variazioni del tipo e del numero delle attrezzature usate, entro venti giorni salvo diversa prescrizione.

28) Il gestore dell'impianto deve comunicare con preavviso di trenta giorni alla Provincia ed agli organi preposti al controllo la cessazione dell'attività di cui trattasi.

29) A far tempo dalla chiusura dell'impianto, il soggetto autorizzato è responsabile di ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale, entro i limiti prescrizionali da essa previsti. Entro i successivi novanta giorni dalla data di cessazione dell'attività è fatto obbligo di effettuare le necessarie operazioni di ripristino ambientale dell'area e delle installazioni fisse e mobili.

30) Di disporre, per le motivazioni indicate in premessa, la revoca della Determinazione Dirigenziale n. 1929 del 08/07/2015 e ss.mm. e ii., e la sua integrale sostituzione, anche nel effetti e nella validità temporale, con il presente provvedimento.

31) Di disporre la notifica del presente provvedimento allo Sportello Unico del Comune di San Damiano d'Asti per i provvedimenti di competenza ai sensi del richiamato D.P.R. 160/2010.

32) Di inviare il presente provvedimento alla Segreteria Organi Istituzionali dell'Ente ai fini della pubblicazione della stessa all'Albo della Provincia di Asti e di procedere, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.33/2013, alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Provincia di Asti.

La P.O. del Servizio Ambiente proponente

Dr. Angelo Marengo

Il redattore: fcontursi

IL DIRIGENTE SERVIZIO AMBIENTE
(Roberto Imparato)
FIRMATO DIGITALMENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia dal 06/07/2016 per 15 giorni consecutivi.

Asti, 05/07/2016

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Fiorina Montanera

FIRMATO DIGITALMENTE

IL SEGRETARIO GENERALE ATTESTA CHE LE FIRME DIGITALI DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA E SONO STATE APPOSTE AI SENSI DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE